

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 3 ottobre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COASSOLO TORINESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 15/2000 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 999 - 195551/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore LUIGI RIVALTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di Coassolo Torinese:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 82-24686 del 03/05/1993;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 15 dell'11/07/2000, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 21/08/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone di:

- incrementare la capacità insediativa residenziale in misura pari al 2,33% della capacità insediativa teorica del P.R.G.C. vigente, con un aumento degli abitanti/vani previsto pari a 126,18 nelle aree contraddistinte con le sigle *C4, C5bis, CE 16bis, CE19, CE20, CE21, CE 22, C19, C22, Nmr8, Nmr16bis, Nmr16ter*;
- inibire gli interventi previsti dal P.R.G.C. vigente nelle aree ricomprese totalmente o parzialmente nella classe III della pericolosità geomorfologica (Circ. Presidente G.R. n. 7/LAP), contraddistinte con le sigle *CE3, CE9, CE15, CE6*, per complessivi abitanti/vani 89;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/10/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 21/09/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni con le quali:

- si evidenzia che la possibilità, proposta dalla Variante parziale, di concedere in adiacenza alle zone urbanizzate nuove aree ad uso residenziale, comporta un incremento della capacità insediativa prevista nel P.R.G.C. vigente; poiché gli elaborati tecnici non danno certezza dell'avvenuto esaurimento della capacità insediativa, la Variante al P.R.G.C. potrebbe configurarsi come "strutturale", le cui procedure di adozione e approvazione sono normate dal quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. n. 41/97;
- in riferimento alla previsione dell'area di espansione residenziale *CE 22*, ubicata "a cavallo" della S.P. n. 29, totalmente all'interno delle fasce di rispetto stradale, si esprime parere negativo in merito alla localizzazione prescelta. Si ricorda infatti che il P.T.C., riprendendo una indicazione dell'art. 28 della L.R. n. 56/77, prevede, attraverso una precisa direttiva, che *"Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico di transito ..*; si invita pertanto il Comune a provvedere allo stralcio dell'area suddetta in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante. Inoltre, si invita l'Amministrazione Comunale, ove intenda proporre espansioni insediative che interagiscono con le strade provinciali, a consultare gli uffici della Provincia competenti ad autorizzare sulle suddette l'apertura di nuovi accessi;

- si rileva infine che manca la relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i., espressamente richiesta per le aree di nuovo impianto. Si invita il Comune a dotarsi della documentazione suddetta in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante, inviandone copia anche ai fini di conoscenza ed implementazione della Banca Dati del Servizio Difesa del Suolo e di segnalare al Servizio Protezione Civile l'esistenza di casi di rischio che richiedano questa specifica attenzione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Coassolo Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 15 dell'11/07/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Coassolo Torinese, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso